



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Piazza Municipio, 1 – Sezione Ragioneria 081 571 0 225

SPLIT PAYMENT – AVVISO AI FORNITORI

Con la presente, si evidenzia che la Legge citata in oggetto ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, introducendo l'art. 17-ter.

Ai sensi di tale nuovo articolo, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici (tra i quali sono compresi anche i Comuni) - prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto - l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini che verranno stabiliti con un emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tale disposizione implica pertanto che la Vostra ditta individuale/società dovrà continuare ad esporre l'Imposta sul Valore Aggiunto nelle fatture emesse nei confronti dello scrivente Ente, il quale non procederà a corrispondere il relativo importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto esso verrà trattenuto al fine di provvedere direttamente al successivo versamento all'Erario.

Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad indicare nelle emettende fatture la seguente dicitura: “ ***IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972*** ”.

Per completezza di trattazione si evidenzia che la nuova procedura non si applicherà agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi soggetti al *reverse charge* ed ai lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito.

Ad ogni modo, si ribadisce che dal 1° gennaio 2015 le fatture per servizi di pulizie (oltre a ulteriori prestazioni di servizi normalmente non attinenti l'attività delle Pubbliche Amministrazioni) rientrano nel regime del *reverse charge* laddove i cessionari risultino soggetti passivi Iva, sulla base delle previsioni contenute nel nuovo articolo 17 del D.P.R. 633/1972. **Conseguentemente, tale disciplina (del reverse charge) troverà applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi nei confronti del Comune di Mugnano di Napoli, solo nel caso in cui le fatture verranno emesse per acquisti destinati alla sfera commerciale di svolgimento dell'attività dell'ente cessionario/committente.**

Per contro, le fatture relative a servizi di pulizia (ed altre prestazioni rientranti del regime del reverse charge) riconducibili alla sfera istituzionale rientreranno nel

regime dello *split payment* al pari delle altre forniture e l'IVA dovrà essere esposta in fattura, anche se non percepita, dal fornitore.

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di ridurre la possibilità di emissione di fatture non corrette, riteniamo opportuno che il fornitore di prestazioni assoggettate al regime del *reverse charge* provveda, antecedentemente all'emissione della relativa fattura, a contattare lo scrivente Ente al fine di ottenere tutte le informazioni e i ragguagli necessari.

Resta confermata l'indicazione in fattura degli estremi della determina d'impegno di spesa e del CIG.

Mugnano di Napoli, 22 settembre 2015

Sezione Ragioneria
Luciano Rusciano